

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
DI AUTOBUS E AUTOVETTURE
CON CONDUCENTE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 20.12.1991, N. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
L. 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
D.P.R. 15.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
L.R. Lombardia 15.04.1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
D.M. del 19.01.1996 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
L. 11.08.2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea, il servizio di noleggio con conducente, svolto con autovettura o autobus, assicura la mobilità di trasferimento all'utenza che avanza presso la sede o la rimessa del noleggiatore apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalla normativa di riferimento e dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; detta rimessa dovrà inoltre essere in regola con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
3. Ogni autorizzazione consentirà l'immatricolazione di una sola autovettura o autobus.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 15.01.92, n. 21 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori pubblici e privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato; in caso di recesso dai predetti organismi l'autorizzazione non potrà però essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

Condizioni di esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
4. L'autorizzazione deve essere custodita a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impegno in servizio da noleggio.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 15.01.92, n. 21;

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

Art. 6

Caratteristiche delle autovetture e degli autobus

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Detti veicoli dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicaps.
3. In caso di nuova iscrizione o sostituzione delle autovetture e/o degli autobus, il titolare deve comunicare al competente ufficio comunale gli estremi identificativi del veicolo che si intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'Ufficio provvede a rilasciare apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione.

Art. 7

Contrassegni per autovetture e autobus

1. Le autovetture e gli autobus adibiti al servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo con la scritta: "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Mornico Losana e un numero progressivo.

Capo II

IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 8

Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con autovettura

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura (fino a nove posti compreso il conducente) è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.
2. Non soddisfa il requisito di idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni;
 - b) risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni);
 - c) sia stato assoggettato o abbia in corso procedure fallimentari;
3. Nei casi di cui sopra il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4. L'idoneità professionale è comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
 - b) possesso del Certificato di Abilitazione Professionale;

c) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti" di cui all'art. 9 della L.R. Lombardia n. 20 del 15/4/1995, istituito presso le Camere di Commercio, I.A.A. ai sensi dell'art. 6 della L. 15.01.1992, n. 21;

5. Altri requisiti:

- a) essere proprietari o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
- b) avere a disposizione nel territorio comunale una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività;
- c) non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
- d) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

Art. 9

Numero delle autorizzazioni per autovetture

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, il Consiglio Comunale proporrà all'Autorità Provinciale competente, ogniqualvolta ne ravviserà la necessità, l'aumento del numero dei veicoli da destinarsi allo svolgimento del suddetto servizio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15.4.1995, n. 20.

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per autovetture

1. Le autorizzazioni per autovetture vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
2. Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione per ampliamento del servizio, per rinuncia, per revoca o per decadenza del precedente titolare, l'Ufficio Comunale competente ne dà pertanto avviso alla Cittadinanza tramite bando di concorso pubblico approvato dal Responsabile del Servizio.
3. L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.
4. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico, ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia richiesta di assegnazione.
5. Il bando di concorso è pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per autovetture sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti per la partecipazione al concorso
 - c) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - f) fac-simile domanda partecipazione

Art. 12

Contenuti della domanda di partecipazione

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura deve presentare domanda, in competente bollo, nei termini indicati dal bando.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale - e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- certificato di abilitazione professionale;
- iscrizione nel ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
- non essere interdetti dall'assunzione dei pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cittadinanza ed interdizione sono riferiti all/agli Amministratore/i.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale da adibire a recapito o rimessa;

- impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad allegare la relativa documentazione.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio mediante autovettura, la commissione di gara composta dal Responsabile del servizio competente, che la presiede, dal Responsabile del servizio territorio ambiente e da un esperto in materia, anche esterno all'Ente, assistita con funzioni di segretario da uno dei membri della Commissione appositamente individuato dal Presidente, procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) Residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di Pavia: **punti 1**;
- b) Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, dipendente o titolare di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea:
 - Fino a due anni: **punti 2**.
 - Da due a quattro anni: **punti 4**.
 - Da quattro a sei anni: **punti 6**.
 - Da sei a otto anni: **punti 8**.
 - Da otto a dieci anni: **punti 10**.
 - Oltre i dieci anni: **punti 12**.
- c) Titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici (ex art. 5 D.P.R. 487/1994) - **punti 0,50** per ogni categoria, sino al limite complessivo di **2 punti**;
- d) La conoscenza di lingue estere (accertata mediante presentazione di attestati di frequenza presso Istituti statali e/o parificati): **punti 1** per ogni lingua straniera conosciuta;
- e) Possesso di un mezzo da adibire al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura alla data di scadenza del bando con data di immatricolazione non superiore a:
 - Fino a un anno: **punti 3**.
 - Da uno a cinque anni: **punti 2**.
 - Da cinque a dieci anni: **punti 1**.
 - Da undici a quindici anni: **punti 0**.
- f) Esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analogo licenza rilasciata da altro Comune: **punti 1**.

2. Quando in sede di valutazione si verificasse una situazione di parità fra i vari richiedenti, si procederà al sorteggio.

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura

1. Il Responsabile del servizio competente, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il predetto Ufficio, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, né dà comunicazione agli interessati, invitandoli, entro i successivi 30 giorni, a presentare la documentazione richiesta.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 15

Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, all'Ufficio Comunale competente.

Art. 16

Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, riguardanti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti. Trascorso tale termine l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. Il Responsabile del servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso l'Ufficio comunale competente;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale competente unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 17

Acquisizione del servizio con autovettura

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di utenza mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 18

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Art. 19

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.) occorrenti per la mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida, e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 20

Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1, devono essere depositati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'Ufficio Comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati

Art. 21

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio, il Responsabile del Servizio competente, può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente, in sostituzione di vetture che abbiano subito guasti, incidenti o furti, alle seguenti condizioni:
 - a) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno,
 - c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo occorrente per la riparazione, in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Capo III

IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 22

Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso l'autista (autobus – minibus) è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.1991.
L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.06.1992 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.
2. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 12 e dei requisiti di cui al comma precedente, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso dell'abilitazione professionale, attestata dalla MCTC.

Art. 23

Numero delle autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni rilasciabili per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento, ai sensi della Legge 11.08.2003, n. 218.
2. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale in materia di applicazione della legge predetta, il Responsabile del servizio competente farà luogo a una comunicazione relativa al rilascio di nuova autorizzazione all'Amministrazione Provinciale di Pavia.

Art. 24

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con autobus, gli interessati in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, possono presentare

all'Amministrazione comunale istanza in carta legale per l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus a condizione che:

- a) dispongano della rimessa di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento;
 - b) il bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91;
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 25

Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciato a chi:

- non sia in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 del D.M. 20.12.1991, n. 448;
- sia incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.5.1965, n. 575; 12.10.1982, n. 726;
- sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267;
- sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte di questo Comune, sia da parte di altri Comuni;
- sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definite, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 26

Trasferimento dell'autorizzazione per autobus

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di un documento di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:
 - a) il richiedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus;
3. il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori dodici mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.1991. Trascorsi due anni dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di idoneità professionale, l'autorizzazione è revocata.
4. Il Responsabile del Servizio competente, dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso l'Ufficio comunale competente;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale competente unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art. 27

Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio, il Responsabile del servizio competente, può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente, in sostituzione di autobus che abbiano subito guasti, incidenti o furti, alle seguenti condizioni:
 - a) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 60 giorni nell'arco dell'anno,
 - c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo occorrente per la riparazione, in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 28

Inizio e sospensione del servizio con autobus

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al Corpo di Polizia Locale.

Art. 29

Acquisizione del servizio con autobus

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di utenza mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 30

Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio mediante autovettura con conducente hanno validità illimitata.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio mediante autobus con conducente rilasciate nelle more dell'emanazione delle norme regionali di attuazione della legge 218/2003, avranno validità sino a quando non saranno sostituite, con le modalità definite dalla legge regionale, con le autorizzazioni previste dalla citata legge 218/2003.
3. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ogni volta che ne ravvisino la necessità, dispongono la verifica dell'idoneità dei mezzi in servizio.
4. Qualora nel corso della verifica venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, il Responsabile del servizio competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, il Responsabile del servizio competente procede alla sospensione dell'autorizzazione, fino all'ottemperanza di quanto previsto.
5. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme dell'art. 38.

Capo IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 31

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi responsabilmente, con correttezza e senso civico e in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se si tratta di autobus,
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura,
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli destinati ad assicurare la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio
 - h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;

Art. 32

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo sia in movimento;
 - c) sporcare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o il deturpamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 33

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Locale e agli agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 34

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, ai collaboratori familiari o ai dipendenti.

Art. 35

Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Responsabile del servizio competente, il quale procede agli accertamenti del caso, adottando i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 36

Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca.

Art. 37

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del servizio competente per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi.
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati,
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dal presente Regolamento;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
2. Il predetto Responsabile, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione.
3. La sospensione deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38.

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
 - c) per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dagli artt. 16 e 26;
 - d) quando siano stati comminati al titolare dell'autorizzazione tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
 - e) quando il titolare non ottemperi entro 180 giorni dalla notifica della sospensione alle prescrizioni conseguenti ad una verifica sul veicolo nel corso della quale sia stata accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
 - f) quando il titolare abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere attività illegali;
 - g) quando il titolare effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39

Decadenza o rinuncia

1. Il Responsabile del servizio locale competente dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio nei termini di cui agli artt. 15 e 28.
2. La decadenza deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione devono presentare comunicazione scritta all'Ufficio Comunale competente.
4. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare, all'erede, al collaboratore o al dipendente.

Art. 40

Abrogazione delle disposizioni precedenti

Il presente Regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di autobus ed autovetture con conducente" approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 28.09.1988.